

COMUNE DI SAN DONATO VAL DI COMINO

Provincia di Frosinone

www.comune.sandonatovaldicomino.fr.it

TEL. 0776/508701

FAX 0776/508918

CAP 03046

C.F. 00255330607

info@comune.sandonatovaldicomino.fr.it

comune.sandonatovc@libero.it



CAPITOLATO GENERALE D'ONERI

per la vendita del materiale legnoso proveniente dal bosco di "Scarpa del Monaco" di proprietà del Comune di San Donato Val di Comino (FR), contraddistinto catastalmente al foglio n° 35 quota parte delle particelle n° 6 e 9 del comune di Pescasseroli.

A) CONDIZIONI GENERALI

– Art. 1 –

L'Amministrazione Comunale di San Donato Val di Comino (FR), pone in vendita, in esecuzione della deliberazione n. 30 del 25/05/2012, il materiale legnoso ritraibile dal bosco denominato "Scarpa del Monaco" e assegnato al taglio dal Dr. For. Mario Di Bartolo, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di L'Aquila al n° 140, con progetto di taglio datato 11/07/2012.

Il libero professionista curerà la direzione dei lavori di taglio redigendo al termine di essi il relativo certificato di regolare esecuzione.

La ditta nominerà un Responsabile di cantiere o Capomacchia.

La vendita avviene a mezzo di asta pubblica ai sensi degli articoli del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n° 827 e successive modificazioni ed integrazioni.

– Art. 2 –

La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo base di € **20.711,44** (diconsi euro ventimilasettecentoundici/44), come da perizia tecnica di cui all'art. 1.

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'aggiudicatario.

Egli eseguirà il taglio, l'allestimento, ed il trasporto del legname, nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato e dalle vigenti disposizioni, assumendosi le spese, gli oneri ed i rischi connessi, senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualunque causa, anche di forza maggiore.

L'acquirente non potrà mai pretendere alcuna diminuzione di prezzo per qualunque ragione.

L'Amministrazione venditrice all'atto della consegna, garantisce soltanto il numero e la specie delle piante ma non le loro dimensioni, quantità e qualità dei prodotti che potranno ricavarsi.

– Art. 3 –

Il materiale legnoso posto in vendita è costituito da n° **4.868** piante di faggio radicate entro i confini delle aree la cui identificazione catastale è stata riportata in premessa e delimitata sul terreno da doppia anellatura di colore rosso effettuata sulle piante marginali da preservare al taglio e numerate dal n° **1** al n° **38**.

– Art. 4 –

La vendita avrà luogo con il sistema precisato all'articolo 1 nelle circostanze di tempo e di luogo

precisate nell'avviso d'asta che sarà pubblicato a cura dell'Ente proprietario.

Prima di iniziare la gara il Presidente della Commissione darà lettura del presente capitolato d'oneri e del relativo prezzo base d'asta di progetto di cui all'art. 2, comunicherà l'importo delle spese sostenute dal Comune (per l'onorario del libero professionista, per il contratto, per la martellata, e per la vendita del bosco).

Darà inoltre chiarimenti a tutte le richieste opportune affinché non si determinino errori circa il materiale legnoso oggetto della vendita, sui luoghi ove esso trovasi, sulle modalità di identificazione delle piante da tagliare nella fustaia, e sulle condizioni dell'aggiudicazione.

Nella fustaia dovranno essere tagliate le piante che recano segno identificativo di colore rosso a petto d'uomo, a monte ed a valle; le piante da tagliare con diametro maggiore di cm 20 sono identificate altresì da apposita specchiatura al colletto radicale con il contrassegno del martello forestale del libero professionista (sigla AQ 140).

Le piante assegnate al taglio sono **4868**, distinte come di seguito:

- n° **844** di diametro maggiore di cm 20 che riportano la specchiatura di cui sopra e il segno identificativo a petto d'uomo, a monte ed a valle, costituito da un punto di vernice indelebile di colore rosso;
- le piante di dimensioni minori di cm 20 (n° **4.024**) che riportano il segno identificativo a petto d'uomo, a monte ed a valle, costituito da un punto di vernice indelebile di colore rosso.

- **Art. 5** -

Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono presentare, o allegare all'offerta in caso si tratti di gara ad offerte segrete:

- a. Certificato da cui risulti la loro iscrizione come Ditta Boschiva, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di data non anteriore a tre mesi a quella di gara. Nel caso si tratti di Società regolarmente costituite, dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera di Commercio stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale.
- b. Un certificato rilasciato dal Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio di data non anteriore a tre mesi a quella della gara, attestante la mera idoneità tecnica a condurre lavorazioni boschive.
- c. Cauzione provvisoria di Euro **4.142,29** (quattromilacentoquarantadue/29), pari al 20% del prezzo base costituita da:
 - assegno bancario o assegno circolare intestato al Comune di San Donato Val di Comino; ovvero
 - versamento sul c/c postale n. 13059035 intestato al Comune di San Donato Val di Comino- Piazza Libertà, 25 a – 03046 San Donato V.C. (FR).
- d. Tale deposito servirà a garanzia dell'offerta e per spese di contratto, di martellata, di misurazione e di rilievi e per l'onorario da corrispondere al libero professionista, le quali sono tutte a totale carico dell'aggiudicatario. Se tale deposito successivamente, risultasse insufficiente, l'aggiudicatario sarà obbligato a completarlo entro il termine e nella misura che verrà indicata dall'Ente proprietario, mentre se il deposito risultasse esuberante l'Ente stesso dovrà restituire all'aggiudicatario la rimanenza a riconsegna del bosco avvenuta dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione. Qualora il deposito non venisse integrato, il taglio e lo smacchio verranno sospesi e potrà procedersi alla rescissione del contratto.
- e. Una dichiarazione con la quale l'aggiudicatario attesti di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l'utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze e particolari relative all'utilizzazione stessa, nonché del presente capitolato.

- **Art. 6** -

L'Ente appaltante o il Presidente della Commissione di gara si riservano la facoltà di escludere dall'asta qualsiasi concorrente,.

– Art. 7 –

L'aggiudicatario, dal momento dell'aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, così come previsto anche nell'avviso d'asta, il quale invece non è vincolato sino a quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte superiori approvazioni.

Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, e nel caso che detta approvazione non avvenga nei tre mesi dalla stipulazione del contratto, l'aggiudicatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto dall'art. 5 senza relativo indennizzo.

– Art. 8 –

Al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro dieci giorni dalla medesima, l'aggiudicatario dovrà costituire un deposito cauzionale a favore dell'Ente proprietario, a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali assunti, nella misura del 10% dell'importo del contratto.

– Art. 9 –

Se l'Impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art. 8 entro i termini ivi previsti, l'Ente appaltante potrà senz'altro rescindere il contratto dandone comunicazione all'impresa stessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e disporre liberamente per una nuova vendita restando a carico dell'Impresa medesima l'eventuale differenza in meno del nuovo prezzo di vendita, esclusa ogni differenza in più e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

– Art. 10 –

Con la stessa comunicazione dell'approvazione del contratto di vendita da farsi all'aggiudicatario, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, l'Amministrazione appaltante inviterà l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna entro 45 (quarantacinque) giorni il materiale legnoso in piedi venduto.

La consegna verrà effettuata da un Rappresentante dell'Ente e/o da un tecnico incaricato, previo accertamento della regolarità degli atti e del versamento del deposito cauzionale. Il tecnico incaricato alla consegna redigerà apposito verbale, firmato dallo stesso, dall'aggiudicatario, dal rappresentante dell'Ente, in cui viene specificato il materiale venduto, i termini e i segnali che ne fissano l'estensione, le prescrizioni da usarsi nel taglio, le piante da rilasciare per riserva, le strade di smacchio e le vie di trasporto del legname, il termine assegnato per il taglio e l'esbosco.

Successivamente copia dell'invito, del contratto di vendita e del verbale di consegna saranno rimessi allo Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio che provvederà a tutte le operazioni di competenza circa il controllo in fase di esecuzione del taglio.

Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso.

Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna del bosco e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e consegna derivante dall'applicazione del presente Capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal trentesimo giorno dall'avvenuta notifica dell'approvazione del contratto anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi i tre mesi senza che l'Impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere alla rescissione del contratto incamerando il deposito cauzionale e quello provvisorio.

– Art. 11 –

L'aggiudicatario dovrà indicare all'Amministrazione dell'Ente, all'Autorità Forestale Provinciale ed alla Stazione Forestale competente per territorio il giorno in cui saranno iniziati i lavori nel bosco.

– Art. 12 –

Il taglio delle piante e lo sgombero del materiale legnoso dovrà essere terminato entro 18 (diciotto) mesi dalla data della consegna, salvo eventuali proroghe concesse a termine dell'art. 13.

Il legname e la legna non tagliati ed i prodotti non sgomberati entro i termini su indicati e loro eventuali proroghe passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

– **Art. 13** –

La proroga dei termini stabiliti dall'art. 12 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta, previo nulla osta dell'Ente proprietario, un mese prima dello spirare dei termini stessi, all'Autorità Forestale Provinciale, cui compete la facoltà di concederla.

La proroga dei termini comporterà la corresponsione all'Ente di un indennizzo da valutarsi a cura del Direttore dei Lavori ed approvato, insindacabilmente, dall'Autorità Forestale Provinciale stessa.

– **Art. 14** –

L'aggiudicatario, nella utilizzazione del lotto venduto è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite nel presente Capitolato che delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della provincia di Frosinone, nonché dei regolamenti e delle leggi in vigore.

– **Art. 15** –

E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e lasciare pascolare animali da tiro, da soma ed altri.

– **Art. 16** –

Il taglio dovrà essere effettuato a perfetta regola d'arte, con strumenti ben taglienti, a superficie liscia ed inclinata rispetto al piano orizzontale, senza produrre lacerazioni alla corteccia, Deve inoltre praticarsi in prossimità del colletto, salvo speciale autorizzazione.

E' fatto assoluto divieto tagliare e/o danneggiare le piante ad “ Invecchiamento Indefinito” contrassegnate con un anello a petto d'uomo di colore rosso.

– **Art. 17** –

L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare in modo che sia sempre visibile l'impronta del martello forestale del libero professionista incaricato dell'assegno impresso nelle piante da tagliare su apposita specchiatura.

Per le infrazioni a tale articolo si applicano le penalità previste all'art. 33 del presente Capitolato

– **Art. 18** –

Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla pratica per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi misura le piante circostanti e la rinnovazione naturale.

Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio che venga utilizzata stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento (sottocavalli), l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico determinato sulla base del prezzo di mercato all'atto della redazione del certificato di regolare esecuzione, da versarsi a cura della ditta aggiudicataria alla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura ai sensi dell'art. 134 del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267.

In caso di dolo sarà applicato quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 42 del 2004 e dal Codice Penale.

Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno forestale.

In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del Regolamento al R.D.L. n°3267 del 30.12.1923 approvato con R.D. n° 1126 del 16.05.1926.

La stima degli indennizzi sarà fatta dal Direttore dei Lavori in sede di redazione del certificato di regolare esecuzione.

– - Art. 19 –

L'Autorità Forestale Provinciale competente, previo avviso all'Amministrazione dell'Ente, si riserva la facoltà di sospendere con comunicazione spedita per raccomandata con avviso di ritorno all'aggiudicatario, il taglio e anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti degli Agenti Forestali, questi persista nella utilizzazione del bosco non in conformità al progetto di taglio, alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.

Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia, potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dagli Agenti Forestali salvo ratifica dell'Autorità Forestale Provinciale competente e salva all'Amministrazione dell'Ente la facoltà di avvalersi della rescissione del contratto.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quanto l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima del direttore dei lavori, vistata dalla competente Autorità Forestale Provinciale.

– Art. 20 –

Per quanto riguarda la ripulitura della tagliata dai residui della lavorazione, il periodo di tempo entro il quale effettuarsi e le penali da corrispondere per le eventuali infrazioni a carico dell'aggiudicatario, si fa riferimento a quanto stabilito dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Provincia di Frosinone.

– Art. 21 –

L'aggiudicatario è obbligato a:

- a) tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata di guisa che vi si possa transitare liberamente;
- b) livellare la terra mossa per operazioni permesse e/o consentite nel lotto boschivo;
- c) riparare la viabilità esistente, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- d) esonerare e rilevare comunque l'Ente anche verso terzi per ogni è qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, della viabilità, ecc.

– Art. 22 –

L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne, ricoveri ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente proprietario e degli organi che presiedono alla vincolistica territoriale.

– Art. 23 –

Il trasporto dei prodotti si farà per la viabilità esistente che dovrà essere riportata nel progetto di taglio del bosco tramite la sua dettagliata rappresentazione cartografica, così come le buche e gli imposti di carico.

– Art. 24 –

L'aggiudicatario è obbligato a rispettare il novellame e i rigetti delle ceppaie.

Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato e per ogni ara o frazione di ara in cui la rinnovazione gamica o agamica sarà stata danneggiata, si applicheranno le penali di cui alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti in Provincia di Frosinone, nonché le eventuali altre normative vigenti (D. Lg.vo n. 42/ 2004, Codice Penale, ecc.).

– Art. 25 –

Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata tramite comunicazione raccomandata all'Ente e all'Autorità Forestale Provinciale; in tal caso la chiusura prende data dall'arrivo di tale comunicazione all'Autorità Forestale Provinciale.

Ad utilizzazione ultimata il Direttore dei Lavori redigerà il certificato di regolare esecuzione che avrà valore di collaudo del bosco, il quale dovrà essere approvato dall'Ente proprietario tramite delibera, anche allo scopo di provvedere allo svincolo del deposito cauzionale, depurato delle eventuali pendenze della ditta Aggiudicataria verso l'Ente appaltante.

Tale delibera sarà inviata all'Autorità Forestale Provinciale a dotazione degli atti d'ufficio e per eventuali controlli sia d'iniziativa che richiesti dall'Ente proprietario..

– **Art. 26** –

L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni, sia il completo risarcimento di essi.

Egli è obbligato a provvedere ad ogni termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai, dei mezzi, delle attrezzature e dei lavori.

Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, alla presentazione da parte dell'acquirente delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.

– **Art. 27** –

L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

– **Art. 28** –

L'aggiudicatario sarà responsabile, fino al termine dell'utilizzazione (riconsegna del bosco), di tutti i danni da chiunque o contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata al taglio e lungo le aree attraversate per l'esbosco e il trasporto esonerando contestualmente l'Ente da qualsiasi azione o responsabilità al riguardo.

– **Art. 29** –

Approvato dall'Ente proprietario il certificato di regolare esecuzione e dopo gli eventuali controlli da parte dell'Autorità Forestale Provinciale, il lotto venduto si intende riconsegnato all'Amministrazione proprietaria.

Con il ritiro della cauzione in esubero l'acquirente rinuncia a qualsiasi diritto, azione o rivalsa, verso l'Ente per motivi connessi all'utilizzazione e, comunque, attinenti al presente Capitolato Generale d'Oneri.

– **Art. 30** –

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente Capitolato Generale d'Oneri, che non sia stata diversamente prevista, sarà effettuata dal Direttore dei Lavori.

– **Art. 31** –

Per quanto non disposto dal presente Capitolato si applicheranno le norme della Legge n° 2240 del 18.11.1923 e del Reg. n° 827 del 23.05.1924 e successive modificazioni ed integrazioni.

B) CONDIZIONI SPECIALI

– **Art. 32** –

L'Ente proprietario, che non ha presentato agli Uffici Regionali il Piano di Gestione e di Assestamento forestale per l'approvazione, è obbligato a prelevare dall'importo di aggiudicazione una somma nella misura del 20% dell'importo stesso ed accantonarla ai sensi del comma 3 dell'art. 21 della Legge Forestale. Tali somme dovranno essere utilizzate per la realizzazione di opere di

miglioramento del patrimonio silvo-pastorale dell'Ente con le modalità di cui all'art.26 del Regolamento n. 7/2005.

- **Art. 33** -

Per qualsiasi infrazione al presente Capitolato Generale d'Oneri non prevista e non contemplata dal medesimo Capitolato o dalla vigente normativa di riferimento si applica, a giudizio insindacabile dell'Autorità Forestale Provinciale, le seguenti penalità:

- a. €(euro) 25 per ogni pianta fino al diametro di cm 20;
- b. €50 per ogni pianta dal diametro 21 al diametro 40 cm.;
- c. €100 per ogni piante di diametro superiore a 40 cm.;
- d. per danni diffusi non diversamente quantificabili € 10 per ogni singola ara di superficie.

Tutte le sanzioni di cui al presente articolo sono a favore dell'Ente proprietario del bosco e si applicano qualora dopo l'intimazione a provvedere con lettera raccomandata da parte dell'Autorità Forestale Provinciale, ove ne ricorrano le condizioni, il soggetto obbligato non provveda entro i termini perentori stabiliti. .

- **Art. 34** -

Il presente Capitolato Generale d'Oneri, una volta firmato dal Sindaco, sarà letto ai partecipanti dal Presidente della Commissione di Gara prima dello svolgimento della medesima.

La Ditta che risulterà aggiudicataria del Bosco dovrà contestualmente sottoscrivere per approvazione il presente Capitolato Generale d'Oneri che diventerà parte integrante del contratto.

- **Art. 35** -

L'aggiudicatario ha l'obbligo,se dovuta, di versare l'I.V.A. come per legge e sull'intero prezzo di aggiudicazione.

Il Sindaco,ove ricorra l'obbligo, avrà cura di verificare l'esatta applicazione di tale obbligo da parte della Ditta aggiudicataria.

- **Art. 36** -

L'Autorità Forestale Provinciale si riserva il diritto di limitare o anche revocare l'autorizzazione al taglio concessa qualora l'intervento così come prefigurato negli elaborati progettuali si riveli, anche in fase di esecuzione, non coerente con la realtà colturale e/o con l'autorizzazione stessa, con le norme in materia ambientale, ovvero possa causare danni di cui all'art. 1 della Legge Forestale 3267/23.

- **Art. 37** -

L'aggiudicatario è tenuto a segnalare tempestivamente all'Ente proprietario e al Comando Stazione Forestale competente per territorio qualsiasi danno di tipo ambientale o patrimoniale che si verifichi all'interno della tagliata, anche se arrecato dall'aggiudicatario stesso. La mancata segnalazione comporterà il raddoppio delle penalità previste in questo capitolato.

Data,_____

Il Direttore dei Lavori

IL RUP

La Ditta Aggiudicataria
